

Convenzione CEI (Central Europe Initiative - In.C.E Iniziativa Centroeuropea) per la Tutela dei Diritti delle Minoranze

Gli Stati Membri dell'Iniziativa Centro Europea firmatari della presente Convenzione,

- RICONOSCENDO che la questione riguardante le minoranze nazionali può soltanto essere risolta in maniera soddisfacente in un quadro politico effettivamente democratico sulla base del rispetto della legge e delle garanzie per il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, pari diritti e stato a tutti i cittadini,
- RIBADENDO che la tutela delle minoranze nazionali concerne soltanto i cittadini appartenenti al rispettivo Stato, i quali godranno degli stessi diritti nonché avranno gli stessi doveri di cittadinanza del resto della popolazione,
- CONVINTI che le minoranze nazionali costituiscono parte integrante della società degli Stati in cui vivono e che rappresentano un fattore di arricchimento di ogni Stato e società,
- TENUTO CONTO che le relazioni di buon vicinato costituiscono un mezzo efficace per raggiungere la stabilità della regione e consapevoli della necessità di evitare qualsiasi incoraggiamento alle tendenze separatiste di minoranze nazionali nella regione,
- CONFIRMANDO che le questioni riguardanti i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali sono materia di legittimo interesse a livello internazionale e di conseguenza non costituiscono esclusivamente un affare interno dello Stato interessato,
- CONSIDERANDO che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, come parte di diritti umani universalmente riconosciuti a livello internazionale, sia un fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati, convinti che la tutela a livello internazionale dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, come suggellato nella presente Convenzione, non consente alcuna attività contraria ai principi fondamentali del diritto internazionale ed in particolare della sovranità, della integrità territoriale e dell'indipendenza politica degli Stati,
- RICONOSCENDO la particolare importanza di aumentare la costruttiva collaborazione tra gli stessi Stati su questioni riguardanti le minoranze nazionali e che tale cooperazione mira a promuovere la comprensione e la fiducia reciproca, i rapporti amichevoli e di buon vicinato, la pace a livello internazionale, la sicurezza e la giustizia,
- MANIFESTANDO la loro condanna del nazionalismo aggressivo, dell'odio etnico e razziale, dell'antisemitismo, della xenofobia e della discriminazione nei confronti di qualsiasi persona o gruppo di persone e della persecuzione per motivi religiosi e ideologici.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Gli Stati riconoscono l'esistenza di minoranze nazionali in quanto tali considerandole una parte integrante della società in cui vivono e garantiscono ad esse le condizioni appropriate per favorire la promozione della loro identità.

Ai fini della presente Convenzione per "minoranza nazionale" si intende un gruppo di persone numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, essendo cittadini dello stesso Stato, hanno caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse dal resto della popolazione e sono guidati dalla volontà di salvaguardare la loro cultura, tradizione, religione o lingua.

Art. 2

L'appartenenza a una minoranza nazionale discende da una scelta individuale e nessuno svantaggio dovrà risultare dall'esercizio o meno di tale scelta.

Art. 3

Gli Stati riconoscono che le persone appartenenti a una minoranza nazionale hanno il diritto di esercitare in maniera piena ed efficace i loro diritti umani e le libertà fondamentali, a livello individuale o in comune con altri, senza alcuna discriminazione e in piena uguaglianza davanti alla legge.

Tali persone dovranno essere messe in condizione di godere individualmente o in comune con altri dei diritti previsti nella presente Convenzione e di beneficiare delle misure che assicurano tali diritti.

Art. 4

Gli Stati garantiscono alle persone appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di esprimere, preservare e sviluppare la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di conservare e sviluppare la loro cultura in tutte le sue forme.

Art. 5

L'adozione di speciali misure a favore delle persone appartenenti a minoranze nazionali, intesa a promuovere l'uguaglianza tra le stesse e il resto della popolazione o a tenere debitamente conto delle loro specifiche condizioni, non sarà considerata un atto discriminatorio.

Art. 6

Gli Stati adotteranno misure efficaci per garantire la protezione contro ogni atto basato sulla discriminazione nazionale, razziale, etnica o religiosa, sull'ostilità o sull'odio ivi compreso l'antisemitismo, che costituisca incitamento alla violenza contro persone o gruppi ,

Art. 7

Gli Stati riconoscono i particolari problemi della popolazione Rom (zingari). Essi si impegnano ad adottare tutte le misure amministrative ed educative, come previsto dalla presente Convenzione, al fine di conservare e sviluppare l'identità dei Rom, facilitarne attraverso misure specifiche l'integrazione sociale degli individui appartenenti ai Rom (zingari) ed eliminare tutte le forme di intolleranza nei loro confronti.

Art. 8

Senza pregiudizio ai principi democratici, gli Stati che adottano misure in conformità alla loro politica generale di integrazione, si asterranno dal perseguire o incoraggiare politiche tendenti all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la volontà delle stesse e proteggeranno tali persone da ogni azione tendente a tale assimilazione.

Art. 9

In caso di cambiamenti di circoscrizioni amministrative, legali o elettorali gli Stati dovranno prestare attenzione affinché i cambiamenti, tra gli altri criteri, rispettino i diritti esistenti delle persone appartenenti a una minoranza nazionale nonché l'esercizio di tali diritti. In ogni caso prima di apportare qualsiasi cambiamento in materia, essi dovranno consultare, conformemente alla legislazione nazionale, le popolazioni direttamente interessate.

Art. 10

Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale avrà il diritto di utilizzare liberamente la propria lingua, in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.

Art. 11

Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale avrà il diritto di utilizzare il proprio cognome e nome nella propria lingua e il diritto alla accettazione ufficiale e registrazione ufficiali di tale nome e cognome.

Art. 12

Ogniquale volta in una certa area il numero delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale raggiunga, sulla base dell'ultimo censimento o di altri metodi di rilevazione, un livello significativo, le stesse avranno il diritto, ove possibile, di utilizzare in conformità con la legislazione nazionale applicabile, la propria lingua in forma orale e scritta nei contatti con le autorità pubbliche di quella area. Tali autorità potranno, per quanto possibile, rispondere nella stessa lingua.

Art. 13

In conformità con la propria legislazione nazionale gli Stati possono riconoscere, allorché necessario tramite accordi bilaterali con altri Stati interessati ed in particolar modo con quelli limitrofi, il diritto di utilizzare nomi locali bilingui o plurilingui, nonché nomi di strade ed altre indicazioni topografiche in zone in cui il numero delle persone appartenenti a una minoranza nazionale supera livelli cospicui in base all'ultimo censimento o ad altri metodi di rilevazione. L'utilizzo di segnali stradali, iscrizioni o altre informazioni di natura privata anche nella lingua della minoranza, non deve essere soggetto a restrizioni specifiche se non a quelle generalmente applicate in questo settore.

Art 14.

Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, che esercita la libertà di religione, avrà il diritto di utilizzare la propria lingua nel culto, nell'insegnamento e nelle pratiche e cerimonie religiose.

Art 15

Ogniquale volta in una determinata area il numero delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale raggiunge, in base all'ultimo censimento o ad altri metodi di rilevazione, un livello significativo (la maggioranza rispetto al resto della popolazione), gli Stati promuoveranno la conoscenza della lingua della minoranza fra i funzionari degli uffici amministrativi statali, locali e decentrati. Andranno fatti sforzi per assumere, se possibile, funzionari che, oltre alla conoscenza della lingua ufficiale, abbiano anche una sufficiente conoscenza di quella della minoranza.

Art. 16

Gli Stati riconoscono il diritto alle persone appartenenti a minoranze nazionali di creare e mantenere istituzioni culturali e religiose, organizzazioni o associazioni, le quali hanno il diritto di richiedere contributi finanziari volontari o di altro genere ed assistenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 17.

Gli Stati riconoscono il diritto agli individui appartenenti a minoranze nazionali di creare e mantenere proprie istituzioni culturali e religiose, organizzazioni o associazioni che abbiano il diritto di richiedere contributi finanziari volontari o di altro genere ed assistenza pubblica, in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 18

Fatta salva la necessità di apprendere la lingua ufficiale di un determinato Stato, ogni membro di una minoranza nazionale avrà il diritto di apprendere la propria lingua e di ricevere una istruzione nella stessa. Gli Stati si adopereranno per assicurare adeguati tipi e livelli di istruzione pubblica che siano in conformità con la legislazione nazionale, laddove in un'area il numero di individui appartenenti a una minoranza nazionale, in base all'ultimo censimento o ad altri metodi di rilevazione, raggiunga un livello significativo. Nel contesto dell'insegnamento della storia e della cultura in tale istituto pubblico di istruzione, andrà assicurato un adeguato insegnamento di storia e cultura delle minoranze nazionali.

Art 19

Gli Stati garantiscono il diritto delle persone appartenenti ad una minoranza nazionale di avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa nella propria lingua, in conformità con pertinente normativa dello Stato interessato e con l'assistenza finanziaria possibile. In caso di reti radiotelevisive pubbliche gli Stati assicureranno, per quanto possibile ed appropriato, agli individui appartenenti a minoranze nazionali il diritto al libero accesso a tali reti, ivi inclusa la produzione di programmi nella propria lingua.

Art 20

Gli Stati garantiranno agli individui appartenenti a minoranze nazionali il diritto di partecipare senza discriminazioni, alla vita politica, economica, sociale e culturale della società dello Stato di cui sono cittadini e favoriranno le condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Art 21

Gli Stati consentiranno agli individui appartenenti a minoranze nazionali di creare partiti politici.

Art 22

In conformità con le politiche degli Stati interessati, gli Stati rispetteranno il diritto degli individui appartenenti a una minoranza nazionale a partecipare in modo effettivo alla vita pubblica, in particolare nel processo decisionale sulle questioni che li riguardano direttamente. Gli Stati pertanto riconoscono gli sforzi intrapresi per tutelare e creare le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, religiosa e linguistica di alcune minoranze nazionali tramite l'adozione di misure adeguate corrispondenti alle circostanze specifiche di tali minoranze come previsto nei documenti della CSCE.

Art. 23

Ogni persona appartenente a una minoranza nazionale, nel dovuto rispetto dell'integrità territoriale dello Stato, avrà il diritto di avere contatti liberi e senza restrizioni con i cittadini di un altro paese aventi comuni identità etniche, religiose o linguistiche. Gli Stati non dovranno impedire indebitamente il libero esercizio di tali diritti. Gli Stati incoraggeranno, inoltre, accordi transfrontalieri a livello nazionale, regionale e locale.

Art 24

Ogni persona appartenente a una minoranza nazionale dovrà disporre di un effettivo diritto al ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria nazionale contro qualunque forma di violazione dei diritti stabiliti nella presente Convenzione, purché tali diritti siano previsti nel sistema legislativo nazionale.

Art 25

Nelle aree in cui il numero delle persone appartenenti a minoranze nazionali rappresenti la maggioranza della popolazione, gli Stati adotteranno le necessarie misure affinché le persone non appartenenti a tale minoranza non subiscano discriminazioni, incluse quelle che potrebbero derivare dall'attuazione di misure di tutela previste dalla presente Convenzione.

Art 26

Nessun di questi impegni sarà interpretato come implicante un qualsiasi diritto ad intraprendere qualsivoglia attività contraria ai principi fondamentali del diritto internazionale e in particolare all'eguaglianza sovrana, all'integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà i doveri dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali in quanto cittadini degli Stati interessati.

Le persone appartenenti ad una minoranza nazionale, nell'esercitare i propri diritti, dovranno rispettare i diritti delle altre persone, inclusi i diritti delle persone appartenenti alla popolazione di maggioranza del rispettivo Stato o delle altre minoranze nazionali.

Art. 27

Questa Convenzione non pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi internazionali che prevedano una tutela più ampia delle minoranze nazionali e delle persone ad esse appartenenti.

Fatto in una copia a Torino il 19 Novembre 1994 in lingua inglese.